



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA QUARTA

SERVIZIO (cod. 4M.00) SERVIZIO VALUTAZIONE PREVENZIONE E TUTELA
DELL'AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 192 DEL 03-12-2013

**OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA SOCIALE
IN VIA DE PRETIS NEL COMUNE DI CAMPOBASSO AI SENSI DELL'ART.6 DELLA L.R.
11/12/2009 N. 30 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART.12 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II.**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
FRANCESCO ROMANO MANFREDI
SELVAGGI

Campobasso, 03-12-2013

ALLEGATI	N. 1
----------	------

PREMESSO che

con nota n. 21480 del 17 sett. 2013 il Comune di Campobasso ha trasmesso al Servizio regionale Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente il *Rapporto Preliminare Ambientale del Programma Costruttivo per Intervento di Edilizia Sociale in Via De Pretis* per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); con tale nota, acquisita al protocollo della Direzione Regionale IV con n. 26631 del 20 Sett. 2013, sono stati trasmessi anche i relativi elaborati progettuali, in forma cartacea ed elettronica;

VISTA

la Direttiva 2001/42/CEE del del 27 giugno 2001 concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

la parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ;

la deliberazione di Giunta regionale del 26 gennaio 2009 n. 26, recante "Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale" prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006 come sostituita dal Decreto Legislativo n. 4/2008 e n.128/2010;

la DGR 11 maggio 2009 n. 487 con la quale sono state integrate le disposizioni applicative generali di cui alla succitata delibera di Giunta regionale n. 26 del 2009;

la DGR 11 maggio 2009 n. 486 avente ad oggetto "Direttiva in materia di Valutazione di Incidenza per piani, programmi e interventi che possono interferire con le componenti biotiche ed abiotiche dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone a protezione speciale (ZPS) individuate nella Regione Molise, in attuazione del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato con il D.P.R. 13 marzo 2003, n. 120";

la legge regionale 8 aprile 1997 n. 7 e la D.G.R. n. 256 del 19 marzo 2007, in materia di competenze dirigenziali;

INDIVIDUATI con l'Amministrazione comunale di Campobasso, quale "Autorità" procedente, i soggetti competenti in materia ambientale di cui alla nota n.29201 del 14 ott. 2013;

TENUTO CONTO:

degli elementi riportati nel Rapporto Preliminare Ambientale predisposto a cura dell'"Autorità" proponente e del fatto che nel corso dell'iter istruttorio non sono giunti contributi ed osservazioni dai soggetti competenti in materia ambientale.

CONSIDERATO che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni circa i contenuti riferibili alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Intervento Straordinario per la realizzazione di edilizia sociale in Via De Pretis, "scaduto il giorno 19 novembre 2013;

VALUTATI gli elementi riportati nel *Rapporto Preliminare Ambientale*, nonché gli allegati grafici e cartografici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del *Programma Costruttivo per Intervento di Edilizia Sociale in Via De Pretis*, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 11 dicembre 2009 n. 30, elencati nel seguito:

Allegato A recante Verifiche legge 457/1978 e D.M. 1444/1968;

Elab.to 1 recante Relazione tecnica;

Elab.to 2 recante Inquadramento urbano Via Duca d'Aosta e Via De Pretis;

Elab.to 3 recante planimetria catastale;

Elab.to 4 recante estratto del Piano Regolatore Generale;

Elab.to 5 recante Morfologia naturale e rilievo quotato;

Elab.to 6 recante le Regole per l'edificazione;

Elab.to 7 recante Schema di utilizzo dell'area e dimensionamento urbanistico;

Elab.to 8 recante Sondaggio progettuale;

Elab.to 9 recante Tipologie edilizie;

Elab.to 10 recante Planovolumetrico e profilo regolatore

DETERMINA

di escludere dall'assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica l'intervento straordinario per la realizzazione di edilizia sociale in Via De Pretis, redatto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11 dicembre 2009 n. 30, sulla base delle risultanze contenute nella relazione istruttoria allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; nonché per effetto delle prescrizioni impartite al fine di contenere le eventuali manifestazioni a detrimento del quadro ambientale assunto a riferimento della verifica:

1. ove un elettrodotto, un impianto radio-base o altre installazioni di radio-diffusione, preesistenti alle abitazioni da realizzare, dovessero essere per gli abitanti da insediare causa di esposizione a campi elettromagnetici di intensità superiore ai valori di attenzione, sarà cura dell'amministrazione comunale trovare un bilanciamento degli interessi esistenti;
sarà, in ogni caso, cura del costruttore adottare gli accorgimenti tecnici e le soluzioni tecnologiche idonee a ridurre l'intensità delle immissioni fino ai valori di qualità di campo elettrico e magnetico di cui al DPCM 8 luglio 2003;
2. la gestione della frazione umida dei rifiuti solidi urbani potrà avvenire mediante le tecniche di

compostaggio domestico solo qualora la Municipalit  di Campobasso si doti di opportuno regolamento per attuarla e di una anagrafe dei compostatori; cos  come disposto dal titolo IV delle Linee Guida emanate dall'Amministrazione regionale con la DGR n.105 del 20 febbraio 2012.

I contributi dei soggetti con competenze ambientali non esplicitamente resi nei termini della verifica di cui all'art. 12 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono intesi espressi in senso positivo;

Per quanto di competenza, e per le verifiche di ottemperanza di cui alla presente determinazione, si trasmettere il presente atto:

al Comune di Campobasso;

al Servizio Gestione Urbanistico Territoriale della Regione Molise;

di disporre la pubblicazione sul BURM e sul sito web del Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente della Regione Molise.

SERVIZIO VALUTAZIONE PREVENZIONE E
TUTELA DELL'AMBIENTE
Il Direttore
FRANCESCO ROMANO MANFREDI SELVAGGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

L.R. 11 dicembre 2009, n. 30 e s.m.i.: Intervento straordinario per la realizzazione di edilizia sociale in via De Pretis nel Comune di Campobasso

Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs.152/2006 e s.m.i.

Caratteristiche dell'intervento

Il programma costruttivo per la realizzazione di edilizia sociale in via De Pretis prevede l'insediamento di circa 72 nuclei familiari in tre edifici destinati all'uso residenziale, da realizzare in un'area già parzialmente urbanizzata. Allo stato attuale, i luoghi destinati alla edificazione presentano i caratteri di un relitto di area agricola molto prossimo al centro cittadino, come evidenziato nel *preliminare al Rapporto Ambientale* presentato con il progetto edilizio. Trattandosi di un intervento edilizio da realizzare in via straordinaria, nei limiti e per le funzioni definite all'art. 6 della legge regionale 11 dicembre 2009 n. 30, questo strumento non è in grado di definire un quadro di riferimento per progetti o altre attività, se non in ragione delle finalità definite all'art. 1 della stessa legge.¹

Inoltre il programma, avendo per contenuto opere edilizie destinate alla residenza, ed al più alle sue funzioni accessorie per una estensione di superficie largamente inferiore a 10 ettari, è un progetto edilizio che non rientra nel novero delle opere elencate negli allegati IV e V alla parte II^a del d.lgs. 152/2006 e non ha alcuna altra influenza sui piani ordinanti se non in ragione della sottrazione di disponibilità d'uso del suolo per le altre funzioni contemplate dalla strumentazione urbanistica vigente del Comune di Campobasso.

Il Programma non avrebbe neppure modo di influire su altri piani e programmi gerarchicamente ordinati, inesistenti allo stato dei fatti, perché disponendo dell'uso di superfici di suolo limitate per estensione, fatte salve le distanze legali ed i rapporti di vicinato definiti dal Codice Civile, non ha né potrebbe avere, ad una scala di maggior dettaglio, altra utilità nel definire la portata dei suoi effetti sui diritti di terzi o su Beni comuni.²

Viste le superfici ed i volumi di intervento, la morfologia dell'edificato in progetto e tenuto conto dei rapporti di relazione con il resto della città non è possibile definire quanto il programma insediativo di via De Pretis possa essere considerato uno strumento pertinente per l'integrazione delle condizioni ambientali e la promozione dello sviluppo sostenibile. Stante a quanto riportato nel *preliminare al Rapporto Ambientale*, le

1) Per chiarezza di esposizione si riporta integralmente l'art. 6 della L.R. 11 dicembre 2009, n.30 (Interventi straordinari per la realizzazione di edilizia sociale e ricettivo-complementare):

1. Nei Comuni sprovvisti di aree libere destinate all'edilizia economica o convenzionata o agevolata o che non ne dispongano in misura sufficiente, in via straordinaria e consentita la presentazione, da parte di imprese, di consorzi o di privati riuniti in cooperativa, di programmi costruttivi di nuove abitazioni, da destinare alle giovani coppie ed alle categorie sociali disagiate (cd. edilizia sociale), ai sensi del presente articolo.

2. I programmi costruttivi di cui al comma 1 sono localizzati, oltre che nelle zone e sottozone C ed F (destinate a servizi), anche nelle zone agricole, ricomprese nei singoli territori comunali e vicine alle zone residenziali esistenti, mediante piani planovolumetrici, corredati da precise disposizioni volumetriche, tipologiche, formali, costruttive, comprensivi della verifica dei parametri urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e con il limite volumetrico di 2 mc./mq. per le zone e sottozone C, e di 1,50 mc./mq. per le zone agricole, presentati da imprese, consorzi o privati riuniti in cooperativa, che saranno valutati ed approvati con la procedura del programma integrato di intervento, previa convocazione di conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, alla quale partecipano tutti gli enti ed organi interessati previsti dalle normative in materia e dalle procedure di cui alla legge regionale 11 giugno 1999, n. 17.

3. I programmi costruttivi di cui al comma 1, ove riportino l'esito favorevole della conferenza di servizi, sono attuati mediante la presentazione di DIA di cui all'articolo 22, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Al fine di promuovere e rilanciare l'edilizia ricettivo-complementare e l'edilizia turistico-residenziale, in via straordinaria, gli indici di cubatura già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nei singoli territori comunali possono essere aumentati dalle amministrazioni comunali fino ad un massimo dello 0,6 mc./mq., anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, per quanto riguarda il rapporto di copertura, così come disposto dall'articolo 2, comma 8.

5. Le unità immobiliari all'interno di strutture turistico-ricettive possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli ed associati, senza determinare mutamento della destinazione d'uso, a condizione che le parti comuni, le strutture mobili, le strutture commerciali e le strutture destinate a servizi restino nella gestione unitaria.

2) cfr De Pari et.al.: Rapporto preliminare ambientale Verifica di assoggettabilità a VAS, pag. 5

soluzioni progettuali adottate prestano una qualche attenzione ai temi ambientali correnti, quali: la tutela del paesaggio, il risparmio energetico, la gestione razionale dei rifiuti solidi urbani. Tuttavia, in ragione di una densità abitativa pari a 180 ab/Ha (l'edificio è dimensionato per circa 288 ab.), le dimensioni del futuro insediamento sono tali da non potersi considerare utili se non come campione statistico, utile a dare evidenza alle verifiche di cui al d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. da condurre sul contenimento dei consumi energetici nei settori della residenza e dei trasporti urbani secondo la direttiva 2002/98/CE. Per effetti riproducibili sulla più ampia scala urbana, un tale strumento non sembra idoneo a fornire alcun altro contributo apprezzabile, fatte salve le valutazioni relative alle scelte progettuali di dettaglio architettonico, condotte ad una scala che può considerarsi invece utile ad una verifica in situ di eventuali effetti di diffusione della buona pratica edilizia.

Da qui se ne deduce che la rilevanza del programma straordinario per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale può essere stimata esclusivamente in termini di campione relativo e limitatamente alla disponibilità del dato statistico locale (ad. esempio emissioni di gas clima-alteranti per edificio di Classe A, B o C). Un dato che, se inventariato, potrebbe dare giusta evidenza ad esempi di edificio conforme alle migliori tecniche costruttive adottate al fine di limitare tanto i consumi energetici che le emissioni inquinanti proprie del settore residenziale.

Il dato, riferito alle 72 nuove famiglie da insediare, resta tuttavia influente su gli scenari di target da raggiungere ai sensi della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, perfino se cumulati con altre iniziative simili qualora fossero realizzate con lo stesso strumento, ma in assenza di un inventario: in termini numerici lo stesso può dirsi per le altre iniziative condotte nel novero delle azioni riferibili alla gestione dei rifiuti, ed alla protezione delle acque.

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate

Gli impatti derivanti dalla costruzione dei tre edifici per l'edilizia sociale all'interno della città possono essere considerati limitati all'area di intervento ed estesi alla durata della fase di cantiere.³ La probabilità che simili impatti abbiano una qualche entità, stante la durata previsionale dei lavori, pur condotti con frequenza quotidiana, è da ritenere piuttosto remota: l'unico effetto irreversibile e detrattivo sull'ambiente è la definitiva sottrazione di suolo determinata dall'edificazione.

Si ritiene, inoltre, possibile limitare l'area di influenza dell'intervento proposto alla scala di vicinato giacché gli impatti ambientali attesi avranno estensione limitata alle aree più prossime al cantiere ed una magnitudo limitata sulla porzione dell'intorno come definito negli elaborati di progetto e nella *Relazione Tecnica di progetto* (Di Pardo V. e Monaco M., 2013). Magnitudo fortemente condizionata dalla frequenza e dalla intensità dei venti, che rappresentano il vettore di propagazione e diffusione delle polveri sollevate dalle lavorazioni e dalla movimentazione del terreno, quanto fattore condizionante la propagazione del rumore prodotto dalle macchine e dalle attrezzature da cantiere.

Nessuno degli effetti attesi ha, ovviamente, rilevanza di natura transfrontaliera ed il rischio per la salute umana o per l'ambiente può ritenersi limitato nel tempo ed alle fasi di cantiere; sulle quali è possibile agire con una concreta ed efficace direzione dei lavori al fine di limitare il rischio di incidente durante la loro

³ De Pari et. al. : op.cit. pag. 34

esecuzione.

Non si attendono ulteriori effetti tali da far temere il verificarsi dei superamenti dei limiti di qualità dell'aria, o del clima acustico, come più dettagliatamente esposto nel seguito.

La produzione dei rifiuti

La produzione di rifiuti di natura domestica prevista per anno è stimata in circa 144.000 kg., su base previsionale e in ragione delle volumetrie da realizzare, tenuto conto che la produzione di rifiuti pro-capite anno di circa 480 kg (dato per la Provincia di Campobasso al 2006 e in netta tendenza a diminuire ISTAT, 2011), ⁴

Relativamente al sistema di raccolta dei rifiuti, ed alle difficoltà di crescita della raccolta differenziata effettuata nel capoluogo rispetto agli scenari prefigurati dalla direttiva 2008/98/CE al 2020, il progetto prevede la dotazione di un apposito spazio dedicato alla raccolta differenziata dei rifiuti (predisposizione ritenuta utile dai progettisti anche nel caso di raccolta differenziata condotta con modalità porta a porta). La gestione della frazione umida potrà avvenire mediante le tecniche di compostaggio domestico qualora la Municipalità di Campobasso si doti di opportuno regolamento per attuarla e di una anagrafe dei compostatori; così come richiesto anche dal titolo IV delle Linee Guida predisposte dall'Amministrazione regionale con la DGR n.105 del 20 febbraio 2012.

Acque superficiali e sotterranee

Le acque meteoriche, tanto quelle di dilavamento che quelle di prima pioggia, possono essere immesse in rete fognaria o in altro corpo recettore in osservanza dei regolamenti fissati dal Gestore del Servizio idrico integrato e approvati dall'Autorità di ambito (art. 1244, d.lgs. 152/2006). Per il nuovo insediamento sono previsti sistemi separati di raccolta delle acque: uno per le acque nere, intese come acque reflue di origine domestica; e l'altro per le acque meteoriche da convogliare in fognatura.

La separazione delle acque di origine meteoriche dalle acque reflue domestiche facilita la gestione e la depurazione dei reflui, infatti le acque grigie richiedono un minore impiego di energia rispetto alle acque nere per raggiungere le caratteristiche di qualità necessarie al loro riutilizzo. Minimizzare la quantità dei reflui scaricati in fognatura e minimizzare l'interruzione dei flussi naturali d'acqua, sono azioni legate alla buona pratica edilizia (cfr. protocollo ITACA 2011).

La gestione separata delle acque meteoriche (D.P.C.M. 4 marzo 1996, allegato I punto 8), nelle ipotesi avanzate dai progettisti, consentirà il recupero di tale importante risorsa ed il suo re-impiego per gli usi consentiti, limitando per questi l'impiego di acqua potabile. ⁵

Rumore

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sul l'inquinamento acustico e dal DPCM 14 novembre 1997. Tale decreto contiene norme volte a tutelare l'interesse pubblico della salubrità dell'ambiente in relazione alla destinazione d'uso delle aree nelle quali è zonizzato il territorio comunale. Non esiste tuttavia una misura assoluta a tutela della salute e in base alla quale stabilire il limite di tollerabilità delle immissioni. Per questa ragione un tale limite deve essere

⁴ De Pari et. al. : op.cit. pag. 25

⁵ cfr De Pari et.al.: op.cit. pag. 16-17

determinato con riguardo alla condizione dei luoghi e alle attività ivi svolte.

Il criterio comparativo al rumore di fondo, presumibilmente compreso tra ai 50-60 dB, riferibile più ad aree urbanizzate che ad aree agricole relitte come nel caso in questione, può essere assunto come valore di riferimento e porta a far ritenere che il maggior contributo ascrivibile al nuovo insediamento, stimato sul quadro complessivo delle sorgenti di rumore, possa essere tale da non superare di 3 dB il valore di fondo: non sono previste sorgenti di emissione tali da far registrare incrementi del valore di pressione sonora di un intero ordine di grandezza rispetto al rumore di fondo oggi rilevabili in zona.

Campi elettro-magnetici

Il numero degli impianti e dei siti di installazione, nonché la potenza complessiva associata ad elettrodotti e stazioni televisive e di radio - diffusione, tendono ad aumentare nel tempo. Questo trend risulta più evidente per le stazioni radio base in quanto tale tipologia di impianti risulta essere la più diffusa sul territorio e la richiesta di servizi di telefonia mobile e di connessioni internet di tipo wireless necessita di un'installazione sempre maggiore di nuovi impianti, tuttavia lo stato di avanzamento nella formazione dei catasti per questa tipologia di sorgenti è ancora in ritardo. Il riferimento è la Legge Quadro 36/2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che prevede, fra l'altro, l'istituzione di un catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate e di catasti regionali realizzati in coordinamento con questo. Nella località in questione, a breve distanza dalle abitazioni (non oltre i 50 m), non è data evidenza dell'esistenza di simili installazioni né di linee elettriche in grado di generare immissioni il cui valore superi i 0,4 micro Tesla (art. 844 C.C.).

In via presuntiva, alle distanze di cui sopra, sia l'intensità di campo elettrico che l'intensità di campo magnetico dovrebbero essere al di sotto del valore di cautela di 6 Volt/m e 0,2 microTesla, tenuto anche conto del fatto che l'intensità di campo è legata al quadrato della distanza dalla sorgente emissiva e che gli stessi valori di cui al DPCM 8 luglio 2003 per valori di attenzione e obiettivi di qualità definiti a protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300 Ghz sono ritenuti ampiamente cautelativi.

In ogni caso, ove un elettrodotto o altre installazioni di radio-diffusione, preesistenti alle abitazioni da realizzare, dovessero essere per gli abitanti causa di esposizione a campi elettromagnetici di intensità superiore ai valori di attenzione, sarà cura dell'amministrazione comunale trovare un bilanciamento degli interessi esistenti e cura del costruttore adottare gli accorgimenti tecnici e le soluzioni tecnologiche idonee a ridurre l'intensità delle immissioni fino ai valori di qualità di campo elettrico e magnetico di cui sopra.

Flora, Fauna ed ecosistemi

In ultimo, per quanto riguarda la segnalata presenza dei Siti di Interesse Comunitario IT7222125 Rocca Monforte e IT 7222295 Monte Vairano, che danno luogo ad habitat ed ospitano di specie della fauna di rilevanza per le direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, è possibile escludere effetti detrattivi, pure per via indiretta, stante la distanza dai luoghi di edificazione (rispettivamente pari a circa 1,2 e 2,5 km) tenuto anche conto della presumibile magnitudo delle emissioni riferibili alle fasi di edificazione.⁶

6 De Pari et. al. : op.cit. pag. 34-36